

Disposizioni attuative per il rilascio e l'utilizzo dei codici CISTR e CITRA di cui agli articoli 4 bis e 53 bis della l.r. 12 novembre 2014, n. 32 "Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche."

**Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)**

1. Le presenti disposizioni attuative, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera c ter), della legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 "Testo unico in materia di strutture ricettive e di imprese turistiche" (di seguito Legge), disciplinano le modalità per il rilascio e l'utilizzo dei codici CISTR e CITRA di cui agli articoli 4 bis e 53 bis.

**Articolo 2
(Generazione dei codici CISTR e CITRA)**

1. La Regione ai sensi di quanto disposto dagli articoli 4 bis e 53 bis della Legge genera:
 - a) il codice identificativo turistico regionale CISTR relativo alle strutture ricettive di cui ai Titoli III, IV e V della Legge, (di seguito strutture ricettive) classificate ai sensi citata normativa;
 - b) il codice identificativo turistico regionale CITRA relativo agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (di seguito AAUT), di cui all'articolo 27 della Legge, validati ai sensi della stessa normativa.

2. I codici CISTR e CITRA sono generati con la seguenti modalità:
 - a) CISTR: in sequenza, [codice Istat Comune (6 cifre)] – [identificativo tipologia ricettiva (2/3 lettere, vedi elenco di cui al comma 3)] – [codice generato informaticamente (4 cifre)].

Esempio di codice di un bed&breakfast sito nel Comune di Sestri Levante:

- **010059** (codice Istat Comune Sestri Levante);
- **BEB** (Identificativo della tipologia di struttura ricettiva);
- **0184** (codice generato informaticamente).

Ricapitolando, **010059-BEB-0184**

- b) CITRA: in sequenza, [codice Istat Comune (6 cifre)] – [identificativo tipologia ricettiva (LT)] – [codice generato informaticamente (4 cifre)].

Esempio di codice di un AAUT sito nel Comune di Alassio:

- **009001** (codice Istat Comune Alassio);
- **LT** (Identificativo delle locazioni turistiche);
- **0130** (codice generato informaticamente).

Ricapitolando, **009001-LT-0130**

3. i codici identificativi delle tipologie di strutture ricettive sono i seguenti:

Albergo	ALB	Residenza turistica	RT
---------	-----	---------------------	----

		alberghiera	
Locanda	LOC	Albergo diffuso	ALD
Marina Resort	MR	Villaggio turistico	VIT
Campeggio	CAM	Parco per vacanze	PAR
Casa per ferie	CAF	Ostello	OS
Rifugio alpino/escursionistico	RIF	Affittacamere	AFF
Bed & Breakfast	BEB	Casa e appartamenti per vacanze	CAV
Area di sosta/Mini area di sosta	AST	Agriturismo	AGR

Il codice identificativo degli AAUT è "LT" acronimo di locazioni turistiche.

Articolo 3 (Rilascio dei codici CISTR e CITRA)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 4 bis della Legge, rilascia ai titolari delle strutture ricettive il codice CISTR all'atto della classificazione delle stesse. Il CISTR è riportato nella prima pagina del modello di classificazione che è consegnato dagli uffici regionali preposti alla classificazione alla struttura ricettiva a seguito dell'attribuzione della classificazione stessa.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 53 bis della Legge, rilascia ai locatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, nonché alle agenzie immobiliari, che propongono gli appartamenti al pubblico mediante mandato a titolo oneroso, il codice CITRA per ogni appartamento registrato nella banca dati regionale degli AAUT all'atto della restituzione della copia della comunicazione di cui al comma 7 dell'articolo 53 della Legge. Il codice è riportato nel modello di comunicazione in corrispondenza dei paragrafi descrittivi dei singoli appartamenti contrassegnati con i punti 1.1, 1.2, 1.3 a seconda del numero degli appartamenti.
3. Le agenzie immobiliari, nonché gli amministratori delle multiproprietà, che propongono AAUT al pubblico mediante mandato a titolo oneroso ai sensi del comma 3 dell'articolo 27 della Legge devono comunicare ai mandanti i CITRA rilasciati dalla Regione.

Articolo 4 (Pubblicazione dei codici CISTR e CITRA)

1. I titolari delle strutture ricettive e i locatori degli AAUT ai sensi di quanto disposto dal comma 2, dell'articolo 4 bis e dal comma 2, dell'articolo 53 bis devono pubblicare e/o fare pubblicare rispettivamente il CISTR e il CITRA rilasciati dalla Regione nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione, con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato. L'indicazione del codice deve essere preceduta dall'acronimo CISTR o CITRA.

Esempio: **CITR: 010059-BEB-0184** o **CITRA: 009001-LT-0130** .

Articolo 5 (Modalità di pubblicazione dei codici)

1. I codici devono essere pubblicati:
 - a) nella home page dei siti Internet e/o nelle pagine delle piattaforme social gestite dai titolari delle strutture ricettive nonché dai locatori degli AAUT, in un apposito campo o comunque in evidenza;
 - b) in evidenza nel titolo o nella descrizione nel materiale pubblicitario, promozionale e commerciale prodotto, dai titolari delle strutture ricettive o dai locatori degli AAUT, direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, o altro supporto, con esclusione dei canali on line.
 - c) in specifici campi, ovvero pubblicando in un campo per le fotografie l'immagine del codice, oppure nel testo del titolo e/o della descrizione della scheda della struttura ricettiva o dell'AAUT nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione, effettuate mediante i canali on line.

ARTICOLO 6 (Modalità transitoria di rilascio dei codici)

1. La Regione rilascia, entro il 31 dicembre 2019 il codice CITR nonché le informazioni per la pubblicazione degli stessi ai titolari delle strutture ricettive classificate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative tramite il sistema di rilevazione dei movimenti presso le strutture ricettive (RIMOVCLI).
2. La Regione, fatto salvo quanto disposto al comma 3, rilascia, entro il 30 giugno 2019, i codici CITRA mediante invio via posta elettronica, ai locatori degli AAUT nonché alle agenzie immobiliari che hanno effettuato, entro la data di entrata in vigore delle presenti disposizioni di attuazione, la comunicazione di cui al comma 7, dell'articolo 53 della Legge e che, a seguito della comunicazione siano iscritti nell'elenco regionale degli AAUT. Per l'invio via posta elettronica sono utilizzati gli indirizzi di posta elettronica forniti dagli stessi locatori e agenzie immobiliari all'atto della comunicazione.
3. La Regione, unitamente all'invio di cui al comma 2, a valere per i locatori di AAUT o agenzie immobiliari che per diversi motivi non risultino raggiungibili agli indirizzi di posta elettronica presenti nella banca dati regionale degli AAUT, pubblica in una pagina del proprio sito Internet un form con cui i locatori possono richiedere informaticamente alla Regione il codice CITRA dei propri AAUT. La richiesta è formulata allegando copia di documento di riconoscimento al fine di garantire l'identità del richiedente. Regione Liguria provvede a fornire tramite posta elettronica i codici CITRA.

4. Le agenzie immobiliari, nonché gli amministratori delle multiproprietà, devono comunicare ai mandanti i codici CITRA ottenuti con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

Articolo 7 (Norme transitorie di pubblicazione dei codici)

1. In occasione della prima applicazione delle presenti disposizioni attuative la pubblicazione dei codici di cui all'articolo 4 a cura dei titolari delle strutture ricettive, dei locatori degli AAUT nonché delle agenzie immobiliari è obbligatoria:
 - a) per il CINTR a partire dal 1° marzo 2020;
 - b) per il CITRA a partire dal 1° agosto 2019;

Articolo 8 (Attività dei Comuni)

1. Le amministrazioni comunali, alle quali sono assegnate, ai sensi del comma 1 bis. dell'articolo 58 della Legge, le funzioni di vigilanza e l'applicazione delle relative sanzioni sono tenute:
 - a) ad informare i locatori degli appartamenti in occasione di ogni comunicazione che intercorra con gli stessi nell'ambito dei diversi procedimenti amministrativi instaurati.
 - b) a pubblicare nel proprio sito Internet nelle sezioni che trattano la normativa relativa alle strutture ricettive e gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico le specifiche informazioni attivando un link alle corrispondenti pagine del sito Regione Liguria.

Articolo 9 (Norma transitoria delle sanzioni)

1. Nei casi in cui la procedura per l'ottenimento del CITRA - attivata dai locatori di AAUT ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, nel termine di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 7 – richieda una verifica amministrativa da parte della Regione, propedeutica al rilascio del CITRA, le sanzioni si applicano esclusivamente ad avvenuto rilascio del CITRA a seguito del positivo esito della verifica stessa.
2. I locatori degli AAUT nonché le agenzie immobiliari non sono tenuti alla pubblicazione dei codici CITRA nei casi di iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione, effettuate con pubblicazioni su supporto cartaceo di elevata tiratura, che hanno una validità temporale limitata al 2019, quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, cataloghi, depliant, brochure.
2. bis I titolari delle strutture ricettive non sono tenuti alla pubblicazione dei codici CINTR nei casi di iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione, effettuate con

pubblicazioni su supporto cartaceo di elevata tiratura, che hanno una validità temporale limitata al 2020, quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, cataloghi, depliant, brochure.